

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 4

Adunanza 31 gennaio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MARENTINO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 41 – 22323/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, GIOVANNI OSSOLA, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Supplente GIOVANNI MONTEROSSO.

Sono assenti gli Assessori ANGELA MASSAGLIA e DORINO PIRAS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Marentino la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 87-21229 del 10/12/1992;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 20/12/2004, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 30/11/2005, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che ha trasmesso alla Provincia, in data 27/12/2005 (prat. n. 141/05)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 679 abitanti nel 1971, 938 abitanti nel 1981, 975 abitanti nel 1991 e 1.190 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un incremento demografico costante nel periodo considerato con un aumento del 18% nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.126 ettari di collina, di cui 272 ettari con pendenze inferiori ai 5°, 786 ettari con pendenze tra 5° e 20° (circa il 70%

della superficie comunale) ed i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 29 ettari rientrano nella Classe II[^]; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 68 ettari (circa il 6% della superficie territoriale);

- ⇒ sistema produttivo: non appartiene ad un "Ambito di valorizzazione produttiva" del P.T.C.;
- ⇒ risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, sub-ambito "Area Chieri", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 25 Comuni dell'area sud-est della provincia, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 98 e 118;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale del Corno Chiaro, Rio Nuovo, Rio del Lago, Rio della Verbia, Rivo Bussetto;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua circa 12 ettari interessati da areali di frane quiescenti e n. 1 frana non cartografabile;
- ⇒ tutela ambientale:
 - area di particolare pregio ambientale e paesistico denominata "zona della Collina di Torino" estesa su tutto il territorio comunale, per la quale l'art. 14.4.1 del P.T.C. prevede la redazione di un Piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di competenza regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36 del 30/11/2005 di adozione, finalizzati a ridimensionare la sezione viaria denominata "Str. Pellinciona" e la modifica dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano per consentire l'accorpamento dei volumi edilizi esistenti;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- riduzione della carreggiata di Strada Pellinciona, mantenendo invariato il confine a valle "...in quanto la dimensione esagerata per gli interventi posti a monte ed in quanto trattasi di strada a fondo cieco";
- introduzione al punto dell'art. 13 delle N.T.A. del Piano di apposita norma che autorizza "...l'accorpamento dei volumi edilizi esistenti e legittimamente assentiti presenti nel lotto di competenza" negli interventi di ristrutturazione edilizia;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente; esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con delibera-

zione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/02/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/01/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 del Comune di Marentino, adottato con deliberazione del C.C. n. 36 del 30/11/2005, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Marentino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale Supplente
f.to G. Monterosso

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta